

REGIONE: PUGLIA

PROVINCIA: FOGGIA

COMUNI: BICCARI

ELABORATO:

SIU

OGGETTO:

PARCO EOLICO DA 9 WTG DA 6,2 MW/cad
PROGETTO DEFINITIVO
Studio di inserimento urbanistico

PROPONENTE:



SORGENIA RENEWABLES S.R.L.

Via Algardi, 4
20148 Milano (MI)

sorgenia.renewables@legalmail.it



STIM ENGINEERING S.r.l.
VIA GARRUBA, 3 - 70121 BARI
Tel. 080.5210232 - Fax 080.5234353
www.stimeng.it - segreteria@stimeng.it

ing. Massimo CANDEO

Ordine Ing. Bari n° 3755
Via Canello Rotto, 3
70125 Bari
m.candeo@pec.it

ing. Gabriele CONVERSANO

Ordine Ing. Bari n° 8884
Via Michele Garruba 3
70122 Bari
gabrieleconversano@pec.it

Collaborazione:

Ing. Flavia BLASI

Ordine Ing. Bari n° 11131

Note:

DATA	REV	DESCRIZIONE	ELABORATO da:	APPROVATO da:
Novembre 2022	0	Emissione	Ing. Flavia Blasi Ing. Gabriele Conversano	ing. Massimo Candeo

PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLE SOCIETÀ SOPRA INDICATE,
UTILIZZO E DUPLICAZIONE VIETATE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Sommario

1	INTRODUZIONE	3
2	OPERE DA REALIZZARE	3
3	INQUADRAMENTO AMPIO PROGETTO	4
3.1	INQUADRAMENTO AMPIO	4
3.2	INQUADRAMENTO DI DETTAGLIO	5
3.3	UBICAZIONE CATASTALE DELLE OPERE	7
4	STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE	7
4.1	COMUNE DI BICCARI - P.R.G.	7
4.2	COMUNE DI TROIA - P.U.G.	15
5	CONCLUSIONE	25

1 INTRODUZIONE

Il presente Studio di Inserimento Urbanistico contiene una descrizione del progetto per la realizzazione di un impianto eolico in agro del Comune di Biccari, in Provincia di Foggia.

La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di un impianto eolico per la produzione industriale di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 9 aerogeneratori tripala (WTG) ad asse orizzontale, ciascuno di potenza nominale pari a 6,2 MW, per una potenza elettrica complessiva pari a 55,8 MW.

La società proponente è SORGENIA RENEWABLES SRL, con sede in Via Algardi, 4, 20148 Milano (MI).


2 OPERE DA REALIZZARE

Le Opere da realizzare per il funzionamento del parco eolico sono le seguenti:

- Fondazioni, piazzole temporanee e definitive per l'installazione di n° 9 WTG di potenza nominale pari a 6,2 MW, per una potenza elettrica complessiva pari a 55,8 MW;
- Cavidotto interrato MT 30 kV per il trasporto della energia prodotta dall'impianto fino ad una Sottostazione di Trasformazione Utente;
- Sottostazione di Trasformazione Utente 30/150 kV;
- Cavidotto interrato AT 150 kV per il trasporto dalla Stazione di Raccolta alla SE Terna
- Ampliamento della SE Terna esistente;
- Realizzazione di Strade temporanee e definitive per l'accessibilità alle opere appena descritte, come da cartografia allegata.

3 INQUADRAMENTO AMPIO PROGETTO

3.1 INQUADRAMENTO AMPIO




Inquadramento a scala ampia dell'area di intervento con limiti comunali

L'area oggetto di intervento è ubicata nei pressi, ma ad adeguata distanza, dalla SP131 e SP132.

Di seguito è riportato un inquadramento su ortofoto del layout dell'impianto, in cui sono mostrate le posizioni degli aerogeneratori, la viabilità di nuova realizzazione ed il percorso del cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale.

3.2 INQUADRAMENTO DI DETTAGLIO



Inquadramento a scala ampia dell'area di intervento con limiti comunali

Per una migliore comprensione del posizionamento dell'impianto si rimanda all'esame delle **Tavole di inquadramento** allegate al Progetto Definitivo.

La Stazione utente sarà ubicata catastalmente nelle particelle 80-81 foglio 6 del Comune di Troia. La SSE sarà collegata ad un ampliamento della Stazione elettrica di Troia.



Ingombro su cartografia catastale della SSE Utente (in arancione) e dell'ampliamento della SE Terna (in rosa e blu)

3.3 UBICAZIONE CATASTALE DELLE OPERE

I dati catastali e le coordinate geografiche per ogni punto macchina sono i seguenti:

WTG	COMUNE	Estremi catastali		Coordinate WGS84 UTM 33N	
		Fg.	P.IIa	E	N
1	Biccari	15	62	515327	4584998
2	Biccari	15	65	515787	4584699
3	Biccari	16	382	516878	4585557
4	Biccari	16	320	517781	4585341
5	Biccari	17	327	519075	4585899
6	Biccari	17	132	519636	4585776
7	Biccari	19	14	520985	4585090
8	Biccari	19	86	521747	4585118
9	Biccari	22	111	517939	4584330


Dati catastali e Coordinate WGS84 UTM 33N dei punti macchina

4 STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

4.1 COMUNE DI BICCARI - P.R.G.

Il comune di BICCARI è dotato di strumento urbanistico vigente, ovvero PRG Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con D.G.R. n. 7272 del 27-11-1990.


Dallo stralcio cartografico del PRG, tavola n. 10 denominata "Zonizzazione", si evince che gli aerogeneratori 1,2 e 9 di progetto ed i tratti di cavidotto MT, sono ubicati in "Zona E" agricola, soggetta all'art 10 delle NTA.



Opere di impianto e zonizzazione del PRG di Biccari

Dalla consultazione delle zonizzazioni parziali ¹Tav. 10b "Borgata rurale di Tertiveri", Tav. 10c "Santa Maria in Vulgano" e Tav.10e "Mezzana San Cataldo", si determina che anche le torri 3 e 4 ricadono in "Zona E" agricola.

¹ <http://www.studiovega.org/biccari/pianificazione-territoriale-e-urbanistica/piano-regolato-generale/>



Opere di impianto su cartografia di zonizzazione Tav 10b,c ed e - PRG di Biccari

Si suppone che anche gli altri aerogeneratori siano ubicati in zona agricola visto il contesto in cui sono inseriti.


La localizzazione dell'impianto in area agricola è conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. Tale decreto dispone infatti (art. 12 c. 7) che:

"Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. "

Gli impianti cui si riferisce il comma citato sono, alla lettera c) dell'art. 2, quelli alimentati da fonti rinnovabili non programmabili tra le quali rientrano gli impianti eolici.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 387/2003, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come agricole.

Si segnalano delle interferenze tra il cavidotto di connessione ed aree soggette al vincolo di rispetto fluviale come da PRG nello stralcio seguente. In quest'area le NTA del PRG proibiscono la nuova edificazione, ma non l'installazione di sottoservizi a rete quale il cavidotto interrato.



Opere di impianto e aree soggette al vincolo di rispetto fluviale PRG di Biccari

Si riporta di seguito Art. 10 delle N.T.A .del vigente P.R.G del Comune di Biccari:

ART. 10 - EDIFICAZIONE NELLA ZONA "E": -

a) - Gli interventi consentiti in via principale nella Zona "E" (quali: stalle, concimaie, silos, foraggiere, fienili, abitazioni, etc.) dovranno rispettare le seguenti norme:

- Densità edilizia fondiaria per le abitazioni.....: 0,03 mc./mq.;
- Densità edilizia fondiaria per gli annessi.....: 0,07 mc./mq.;
- Densità edilizia fondiaria totale.....: 0,10 mc./mq.;
- (* - Altezza massima delle abitazioni.....: 7,00 ml.;(*)
- Numero massimo dei piani per le abitazioni.....: n° 2;
- (* - Altezza massima degli annessi.....: 10,00 ml.;(*)
- Distacchi minimi fra fabbricati aventi pareti finestrate e non=: 12,00 ml.;
- Distanze minime dai confini.....: 10,00 ml.;
- Distanze minime dal ciglio a protezione del nastro stradale.....: secondo il D.M. del 1°

aprile 1968; per strade non comprese in detto Decreto, distanza minima: ml.10,00

Si può eccedere l'altezza massima con costruzioni speciali, quali silos e simili, fino a raggiungere i ml. 25,00; per altezze ancora superiori occorre adottare la procedura di deroga di cui all'articolo 108 del R.E.;

- b) - Per edifici destinati alle attività produttive connesse con la raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e per quelli finalizzati al potenziamento della zootecnia, le norme da rispettare nell'edificazione sono le stesse riportate nel precedente punto a), fatta eccezione per la densità edilizia fondiaria che può anche superare il valore di 0,10 mc./mq. previa adozione della procedura di deroga così come previsto nell'articolo 108 del R.E.;

(* I soggetti abilitati ad intervenire in detta zona, con particolare riferimento agli interventi di cui alle precedenti lett. a) e b) sono gli imprenditori agricoli (singoli o associati), i coltivatori diretti ed i braccianti agricoli la cui qualifica sarà attestata a mezzo certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di

Foggia. (*) *Verificare S.F. 22.4.10. Le certificazioni rilasciate dalle I.P.A. di FG sono valide ai fini del rilascio delle autorizzazioni edilizie in attuazione dell'art. 108 del R.E. (Circ. n. 12.11.11)*

- c) - Per attrezzature a servizio del traffico vale la norma già fissata nel precedente punto b);

- (* d) - Per i manufatti per la ricerca, estrazione o distribuzione degli idrocarburi e relative pertinenze, valgono le norme di cui alla lett. b);

Il suolo di pertinenza dei complessi produttivi e delle attrezzature a servizio del traffico ricadenti nella Zona rurale "E" dovrà essere gravato da vincolo di asservimento da trascriversi, a cura e spese del proprietario, prima del rilascio della concessione, nel registro delle ipoteche, il quale vincolo deve essere esteso ad una superficie tale da garantire il rispetto della densità edilizia fondiaria;

Le opere da realizzare nell'ambito della Zona "E" saranno attuate con interventi diretti.

Il rilascio delle concessioni edilizie nella Zona Rurale "E" potrà avvenire a titolo gratuito a solo favore di coloro i quali siano

in possesso del requisito di imprenditore agricolo, di coltivatore diretto o di bracciante agricolo, nei modi di cui all'art. 9 - lettera a) della legge statale n° 10/1977 ed all'art. 9 della legge regionale n° 6/1979, così come modificato dall'articolo 2° della legge regionale n° 66/1979; in tutti gli altri casi la concessione verrà rilasciata a titolo oneroso.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 51 - lettera g) della Legge Regionale n° 56 del 1980, per le aziende agricole con terreni non confinanti fra loro, è ammesso, per la realizzazione di manufatti per usi agricoli e zootecnici, ivi comprese le residenze, l'accorpamento delle aree per interventi di edificazione della produttività del fondo e dell'azienda; il tutto con asservimento delle aree in parola, regolarmente trascritte e registrate a cura e spese del richiedente, nonché nel rispetto degli indici e parametri di zona.

Nelle aree boscate e rimboscate comprese nel territorio comunale (*) ed in quelle che in futuro dovessero essere rimboschite a cura dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, l'edificazione è consentita soltanto nelle radure (soluzione di continuità permanente nella struttura del bosco), giusto parere dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste che sarà vincolante anche ai fini dell'ammissibilità degli indici e dei parametri edilizi.

(*) Ai sensi della legge 3/1/75 n. 47 tutte le zone danneggiate o distrutte dal fuoco non possono avere destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio. In tale zona, in ogni caso, è rigorosamente vietato realizzare qualsiasi tipo di costruzione.

Nelle zone boscate è vietata l'apertura di cave.

Buona parte del territorio comunale è sottoposta a vincolo idrogeologico (tav. n.4/a) ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 e, quindi, soggetta alla norma relativa.

In particolare, i lavori di trasformazione dei terreni cespugliati

ti o saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione (coltura agraria) sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Puglia.

Le opere pubbliche che comportano movimento di terreno (strade, acquedotti, elettrodotti, opere drenanti, costruzione fabbricati, ecc) devono essere preventivamente denunciate ai sensi dell'art. 20 del R.D. L. 16/5/1926 n. 1126.

Gli insediamenti edilizi devono rispettare una distanza opportuna (almeno m.50) dal confine con le zone boscate, e tanto sia per garantire l'integrità delle stesse sia per motivi di sicurezza ed incolumità pubbliche in caso di propagazione di incendi boschivi. (*)

Nelle aree di particolare interesse archeologico ed in quelle interessate da ricerche metanifere, prima del rilascio della concessione e dilizia, vanno sentiti, rispettivamente, la competente Soprintendenza e l'Ente Nazionale Idrocarburi per verificare la compatibilità dell'insediamento con i programmi degli Enti sopracitati. Eventuale diniego all'intervento o parere condizionato alla osservanza di particolari prescrizioni, sono vincolanti.

Nelle aree sottoposte a vincolo paesistico per effetto del Decreto 21.09.1984 del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste nella legge 29 giugno 1939 n° 1497.

Sono sottoposte a vincolo paesistico:

1. il territorio contermina al lago Pescara, compreso in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul lago;
2. i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del Testo Unico sulle Acque dell'11 dicembre 1983 n° 1775, di cui all'Elenco che segue, e le relative ripe, per una fascia di ~~150 metri~~ ciascuna:

50 metri

N°	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Altri Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua.
1	Torrente SORENSE	CELONE	Lucera, Troia, Castelluccio Valm.	Dallo sbocco alla sua biforcazione nel bosco "Difesa" di Castelluccio Valm.
2	Torrente detto di S. CATERINA	SORENSE	Troia	Dallo sbocco alla sua biforcazione sotto Monte Santo.
3	Torrente VOLGANE	SALSOLA	S. Severo, Lucera, Alberona.	Dallo sbocco a Km.2+500 a monte della confluenza in ciascuna delle sue ramificazioni "Ratapone" e "S. Leonardo".
4	Torrente canale CALVINO	VOLGANE	-----	Dallo sbocco alla mulattiera che lo attraversa sotto masseria "Tomolo".
5	Torrente LA VOLA	VOLGANE	-----	Dallo sbocco a Km. 2+000 a monte della confluenza del canale dell'Organo.
6	Canale DELL'ORGANO	LA VOLA	-----	Dallo sbocco alla mulattiera che lo attraversa sotto "Girosilla".
7	Torrente DELL'OLMO	VOLGANE	-----	Dallo sbocco per Km. 5+000 verso Monte.
8	Canale CASARSA	VOLGANE	Alberona	Dallo sbocco più sotto a sud di C. Aldiglia.

3. I boschi e le foreste;

4. Le zone gravate da usi civici.

(* Comma annullato *)

Si precisa che la localizzazione dell'impianto in area agricola è conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.. Tale decreto dispone infatti (art. 12 c. 7) che:


"Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. "

Gli impianti cui si riferisce il comma citato sono, alla lettera c) dell'art. 2, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili tra le quali rientra l'energia eolica.

4.2 COMUNE DI TROIA - P.U.G.

Il comune di Troia è dotato di strumento urbanistico vigente, ovvero PUG Piano Urbanistico generale approvato definitivamente con Deliberazione di C.C. n. 32 del 18.09.2006 (BURP n. 146 del 09-11-2006).

Dallo stralcio cartografico della Tav.4/b del Piano Urbanistico Generale del comune di Troia si evince che le opere di connessione (RTN), sono ubicate in "Zona per agricoltura agricola sperimentale".



Opere di impianto e zonizzazione del PUG di Troia

Si riporta di seguito il pertinente art. 21 delle N.T.A. del vigente P.U.G su cui sono state evidenziate in rosso le disposizioni pertinenti per l'area di impianto.

**Art. 21
Zona "E"**

Aree produttive agricole e forestali

a) Generalità.

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.
3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E5/F, ovvero:
 - sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
 - sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
 - sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
 - sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
 - sottozona "E5/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

b) Norme generali

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari.
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso) ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali:

Handwritten signature/initials

Le aree di pertinenza possono essere destinate d'uso "coltivata"
Aree Produttive

attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi; fitofarmaci e macchine agricole.

c) Nuove costruzioni: norme generali

- Nella zona "E" le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, sono consentite prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola o zootecnica; in assenza di specifici strumenti (piano zonale e simili) tali necessità devono risultare da Piani di Utilizzazione o da Piani di Sviluppo Aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitano sia l'utilizzazione di costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove. Le nuove edificazioni devono essere vincolate per mezzo di atto pubblico, trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale e devono essere esperibili nella superficie di proprietà del richiedente.
- E' consentito il trasferimento dei diritti di edificazione dei terreni per usi agricoli dai proprietari dei suoli ai titolari di un regolare contratto di affitto agricolo in corso e ancora valido per i venti anni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di edificazione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'edificabilità in zona agricola (coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale). Il trasferimento dei diritti di edificazione deve essere trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e in apposito Registro Comunale.
- Per le edificazioni concesse a fini abitativi e produttivi agricoli non possono essere autorizzate variazioni di destinazioni d'uso.
- Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse è consentita secondo quanto disposto dai successivi articoli. In ogni caso devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
 - Rc: max 1/10 tra la superficie coperta (edifici residenziali ed annessi agricoli) e la superficie del lotto.
 - Dc: minimo = m. 7,5, ovvero pari all'altezza massima fissata per le zone "E"
 - Ds: Le distanze degli edifici dalle strade sono disciplinate dall'art. 13 punto w. delle presenti N.T.A.
- Sono escluse nuove edificazioni sul confine dei lotti ad eccezione del caso di preesistenza di altra costruzione confinante o in caso di accorpamento di volumetria su lotti di diversa proprietà, ove ne ricorrano le condizioni.

d. Nuove costruzioni: edifici rurali ad uso abitativo.

- Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti, di cui al successivo punto 1.
- E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
- Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
 - I.f.: 0,03 mc/mq.
 - Numero piani: max 2 fuori terra
 - H: max m. 7,50
- Nelle edificazioni sono ammesse strutture interrato solo all'interno della sagoma di massimo ingombro dell'edificio; è eventualmente consentita la realizzazione di una intercapedine di aerazione perimetrale, dimensionata per il passaggio di una persona.

e. Nuove costruzioni: annessi agricoli.

- Per annessi agricoli si intendono tutte le strutture e gli impianti per la produzione agricola, nonché i ricoveri per animali allevati con tecniche non intensive (magazzini e silos per la conservazione dei prodotti agricoli, stalle, tettoie, depositi, ricoveri di mezzi agricoli, eventuali edifici per impianti e macchinari al servizio diretto della produzione agricola o zootecnica).
- E' consentita la realizzazione di annessi agricoli, ovvero manufatti strettamente connessi alla conduzione del fondo, con i seguenti indici e parametri edilizi:
 - I.f.: 0,07 mc/mq.
 - H: max 7,50 m.

- ? 3 p.f.t. NO*
- Numero piani: max n. 2 fuori terra*
3. L'eventuale realizzazione di superfici maggiori di annessi agricoli è subordinata alla redazione di Piani di Utilizzazione Aziendale e comunque con una indice edificabile massimo pari a 0,10 mc/mq.
 4. Gli annessi agricoli, devono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza e devono rispettare tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. E' consentita la costruzione in aderenza o in collegamento con l'abitazione solo tramite porticati aperti.
 5. Qualora gli annessi agricoli non siano separati strutturalmente dalle residenze, essi vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.
 6. Ai fini del calcolo della volumetria consentita sono assimilate agli annessi agricoli le tettoie, ma calcolate in ragione di $\frac{1}{2}$ del volume effettivo.
- 7. nuovo luogo costruzione with h = max 7,50*
- f. Nuove costruzioni: modalità per il rilascio del permesso di costruire.**
1. il permesso di costruire per la realizzazione di edifici destinati a fini abitativi e produttivi è rilasciata esclusivamente all'imprenditore agricolo (a titolo principale o parziale), responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:
 - a) non esistano fabbricati preesistenti nel fondo o sia impossibile, tecnicamente ed economicamente, procedere al loro recupero a fini residenziali;
 - b) gli edifici corrispondano alle esigenze residenziali, anche a tempo parziale, del conduttore agricolo del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;
 - c) gli edifici siano gravati dal vincolo di destinazione d'uso, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;
 - d) l'azienda abbia una dimensione pari almeno all'unità aziendale minima di cui al comma successivo.
 2. L'unità aziendale minima è determinata in mq. 10.000 per le aree al di fuori del centro abitato, salvo maggiore dimensione stabilita attraverso un Piano di Utilizzazione Aziendale.
 3. Qualora l'estensione del lotto sia inferiore alla superficie minima è consentito effettuare solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di serbatoi idrici e annessi agricoli non superiori a 500 mc., purché nel rispetto delle norme.
- h. Esenzione*
- g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.**
1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.
 2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.
 3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.
 4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga. *L.R. n. 13/01*
 5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.
 6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.
- ??*
- h. Nuove costruzioni: serre.**
1. La costruzione di serre è disciplinata dalla L.R. dell'11.09.86 n. 19.

2. Sono considerate serre gli impianti stabilmente fissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera con strutture leggere, destinati esclusivamente a realizzare un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante, con struttura portante in ferro, superfici di involucro realizzate con materiali idonei al passaggio della luce, ovvero vetro o materiali similari, ed una altezza massima pari a m. 3,00 alla gronda e m. 6,00 al culmine se con copertura a falda, a m. 4,00 se con copertura piana.
3. Le serre di cui al comma 2 possono essere distinte in due tipi:
 - serre con copertura solo stagionale;
 - serre con copertura permanente.
 E' consentita in tutte le zone agricole, previo rilascio di autorizzazione edilizia, la costruzione di serre con copertura solo stagionale, con i seguenti parametri costruttivi:
 - Distanza dai confini: 5,00 m.
 - Distanza dal ciglio stradale: 3,00 m.
 - Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
 - Rapporto di copertura: max 75% della superficie del lotto.
 - Superficie minima lotto: 5.000 mq.
 - Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.
4. Le serre con copertura permanente devono essere considerate come annessi rustici e come tali sono soggette al rilascio di concessione edilizia non onerosa e non possono essere destinate ad altro uso.
5. La costruzione di serre con copertura permanente è consentita solo nelle zone "E2/Sa" con i seguenti parametri costruttivi:
 - Distanza dai confini: 5,00 m.
 - Distanza dal ciglio stradale: 5,00 m.
 - Distanza dalle abitazioni: 10,00 m.
 - Rapporto di copertura: max 50% della superficie del lotto
 - Superficie minima del lotto: 10.000 mq.
 - Altezza muri di imposta delle serre: 0,50 m.
6. Qualora gli impianti di serre di tipo permanente eccedano la dimensione lineare di ml. 20 deve essere prevista una interruzione costituita da una fila di alberi o da una siepe di altezza minima di m. 2,00 e di m. 0,60 di spessore.
7. Il volume delle serre, qualunque sia il tipo, non rientra nella applicazione dell'indice di fabbricabilità.
8. Per l'installazione delle serre devono essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto, al fine di non mutare il bilancio idrico del terreno e di garantire la massima permeabilità alla superficie interessata da queste attrezzature.
9. Non è consentita la costruzione di serre:
 - a) nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;
 - b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1397/39 e del DM 21 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) in tutte le zone non tipizzate agricole nel P.U.G.

i) Interventi su costruzioni esistenti

1. Norme generali

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) restauro e risanamento conservativo;
 - d) ristrutturazione edilizia;
 - e) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).
2. Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta ammissibile, le murature portanti esistenti possono non computarsi per la parte eccedente 0,40 m. e le volte per la parte eccedente i 0,70 m. dello spessore strutturale delle stesse.
 3. **costruzioni con destinazione agricola.**

Sulle costruzioni esistenti con destinazione d'uso agricola sono consentiti, oltre agli interventi elencati ai punti a-d del comma precedente, i seguenti interventi, purché non alterino la destinazione d'uso agricola:

- f) trasferimenti di volumetrie nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito, nell'ambito degli interventi di cui alla lettera c) e d).
4. **costruzioni non più destinate a fini agricoli.** — *queste sono? quali le condizioni?!!*
 Sulle costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli sono consentiti solo gli interventi di cui al comma 1 punti a-b-c-d. *è come le costruzioni fisiche - requisiti di qualità?!!*

l) Caratteristiche degli interventi.

1. I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale.
2. Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti.
3. Sono consentiti ampliamenti e nuove edificazioni realizzate con ambienti possibilmente coperti a volta con pietra locale o mattoni in argilla, con coperture piane o con tetti tradizionali rivestiti di pietra locale, cocciopesto, coppi o tegole in argilla cotta della tradizione locale, con murature esterne a faccia vista, in pietra – ad esclusione di ogni forma di pietra segata in lastre – o in mattoni di argilla, oppure intonacate con intonaci a calce e con coloriture realizzate con tinte naturali nelle gamme dei colori tipici dei luoghi (bianco e gamma delle "terre"). Non è consentito l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiati, buccia d'arancia e simili. Eventuali decorazioni pittoriche o a rilievo devono essere conservate e restaurate.
4. Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche.
5. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni.
6. Gli adeguamenti impiantistici dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni. Tutte le nuove reti insistenti entro i lotti agricoli devono essere realizzate con soluzione interrata; le reti esistenti devono essere trasformate con tale soluzione solo nel caso di interventi consistenti di ristrutturazione. I pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata verniciata.
7. Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in caso di assenza di dispositivo di scarico di reflui realizzato in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
8. Le superfici pavimentate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale.
9. Qualsiasi manufatto esistente quale pozzi, titoli, edicole votive, ecc. appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelato da altre leggi o norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione.
10. Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate e le recinzioni in cemento; sono consigliate le recinzioni in muratura in pietra locale, anche a secco, o in mattoni di argilla, con una altezza massima pari a m. 2,00; siepi o alberature con essenze locali. La costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da segnalare nei grafici documentativi) il defluire delle acque superficiali ed il passaggio dei piccoli animali.
11. E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

m) Costruzioni in aree speciali.

1. Sono definite aree speciali le aree sottoposte a specifica normativa di tutela paesaggistica, comprese quelle ai margini delle strade statali e provinciali.
2. Gli ampliamenti di edifici ricadenti nelle zone di rispetto stradale, se ammessi in applicazione dei precedenti articoli, non devono comunque avvenire verso il fronte stradale.

3. I progetti di nuove costruzioni da realizzare in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono essere corredati da una relazione tecnica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale, in cui risulti la compatibilità dell'intervento con la situazione geologica dell'area.
- o) Cave e miniere.**
1. Le attività estrattive e minerarie sono consentite nelle Zone E per lo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, ad esclusione delle zone soggette a vincolo idrogeologico e sempre che tali attività siano ubicate a distanza sufficiente dai centri abitati, non alterino il sistema idrologico delle acque superficiali o profonde e non producano danni rilevanti all'aspetto paesaggistico dei luoghi.
 2. Qualunque intervento riguardante l'apertura di nuove cave o miniere o l'ampliamento di quelle esistenti è soggetto alle norme e procedure prescritte dal DPR 12.04.1996, dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 37, dalla Delibera di G.R. n. 16/98, nonché dalla normativa del P.U.T.T. ed è subordinato alla redazione di una relazione di impatto ambientale da presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione agli Organi competenti.
- p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.**
1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Soprintendenza.
 2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'invio della segnalazione.
- q) Aree boscate.**
1. Non è consentita l'edificazione nelle aree a bosco, ovvero in quelle aree interessate da vegetazione di specie legnose-selvatiche-arboree o fruticose, riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, diretta o indiretta.
- r) Attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale**
1. E' consentito nelle zone E1/T, E2/S ed E3/Z l'insediamento di attività agroindustriali e di impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli locali a scala artigianale, ovvero:
 - a) trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento;
 - b) produzione dei derivati del latte e lavorazione di prodotti caseari;
 - c) commercio all'ingrosso di prodotti agricoli;
 - d) produzione di alimenti, bevande e vini;
 - e) deposito e magazzinaggio;
 - f) lavorazione olivicola.
 2. La realizzazione di suddetti edifici ed impianti può avvenire su iniziativa di imprenditori singoli o associati indipendentemente dalla conduzione del fondo su cui sono localizzati.
 3. L'edificazione connessa a dette attività, è soggetta a permesso di costruire oneroso ed è subordinata alla approvazione del relativo progetto, corredato anche di una relazione sulla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e di un piano di sviluppo aziendale.
 4. L'edificazione deve essere conforme ai seguenti parametri, entro i limiti di mq/ha 100 con un massimo di 1.000 mq.
 - Superficie fondiaria minima: mq. 100.000
 - Altezza massima: 7,50 m.
 - Distanza minima dai confini: 10,0 m.
 5. Nell'ambito della volumetria e della superficie coperta prescritte sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta.
- s) Attività zootecniche, florovivaistiche e similari.**
1. E' consentito nelle zone "E" l'insediamento di attività di tipo zootecnico con relativi impianti di macellazione, conservazione e commercializzazione e di altre attività strettamente connesse al settore agricolo-forestale, quali:
 - a) allevamento zootecnico intensivo;
 - b) allevamento di animali di razza;

- c) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) attività florovivaistiche;
- e) deposito ed esercizio macchine agricole in conto terzi;
- f) attività di servizio connesse con le attività sopracitate.



t) Attività speciali.

1. E' consentito l'insediamento nelle zone agricole di attività che per le loro caratteristiche dimensionali, di rumorosità e pericolosità non possono essere localizzate all'interno delle aree urbane, ovvero eliporti, piste automobilistiche, campi di golf.

u) Agriturismo.

1. Tutto il territorio agricolo comunale deve essere considerato a vocazione agrituristica, così come previsto dalla Delibera di C.C. del 29/11/1999 n. 19.
2. Gli interventi finalizzati ad una utilizzazione agrituristica degli immobili rurali devono seguire norme e procedure prescritte dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730 e dalla L.R. 22 maggio 1985 n. 34.
3. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.
4. Gli interventi di riutilizzazione e di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dell'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, nonché di tutte le norme vigenti in materia.
5. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono essere dotati di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalle normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti.
6. Gli eventuali spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggi) devono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari (wc, docce, lavabi, lavelli, fontanelle per acqua potabile) e con colonnine con le prese per l'attacco alla corrente elettrica, distinti dai servizi degli alloggi agrituristiche; devono essere inoltre a basso impatto ambientale, ovvero armonizzarsi con il contesto aziendale e paesaggistico, nascosti alla vista con alberi e siepi, opportunamente ombreggiati e sufficientemente appartati rispetto al centro aziendale; il fondo dell'area deve essere ricoperto da un manto erboso, naturale o impiantato, e i camminamenti devono essere realizzati con pietra locale. E' vietato per i camminamenti l'uso di cemento, asfalto o altri materiali similari.
7. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.
8. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, (da 10 a 30 piazzole, con uno spazio minimo di 35 mq/persona secondo L.R.11) purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a cinque ettari
9. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.
10. Possono essere realizzate strutture sportive di tipo non agonistico purché scoperte e non in contrasto con l'attività principale del fondo agricolo. Sono consentiti annessi come spogliatoi e depositi nella misura strettamente necessaria da realizzare con strutture amovibili.

v) Standards.

1. Il D.l. n. 1444/68 prevede 6,00 mq. di standards per le zone agricole, così distribuiti:
 - aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
 - aree per attrezzature di interesse collettivo: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, ecc.), ecc.

2. Vista la dispersione territoriale che caratterizza gli insediamenti residenziali nelle zone agricole è prevista la monetizzazione di tali standards in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia. Tale ricavato dovrà essere impiegato dall'Amministrazione Comunale per il reperimento delle aree da destinare a standards all'interno della zona tipizzata dal P.U.G. a Parco Agricolo Integrato oppure nell'ambito delle zone F2 destinate a standards di tipo territoriale.

w) Parco Agricolo Forestale

1. Il Parco Agricolo Forestale di cui al precedente P.R.G. è cancellato dalle previsioni del presente P.U.G.

x) Descrizione delle sottozone:

x.a) sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale

1. La sottozona "E1/T" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività culturali di produzione, attività di piccolo allevamento del bestiame, attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

x.b) sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale e agrobiologica

1. La sottozona "E2/S" comprende le aree produttive agricole e forestali sperimentali ed agrobiologiche, ovvero le parti di territorio destinate ad attività culturali a produzione obbligatoria ("E2/Sa") ed alla florovivaistica ("E2/Sb"), nonché a centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
2. Per gli interventi di natura agrobiologica saranno concesse deroghe agli eventuali richiedenti in considerazione di un settore in continua evoluzione che, quindi, necessita di "norme aperte" in grado di soddisfare le richieste. Saranno inoltre favorite tutte le iniziative tendenti alla costituzione di un distretto produttivo per lo sviluppo e la valorizzazione di questo settore.
3. Qualsiasi intervento edilizio in tale sottozona è soggetto alle norme di cui ai punti precedenti.

x.c) sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica

1. La sottozona "E3/Z" comprende le aree produttive agricole e forestali, in cui è possibile impiantare allevamenti di tipo intensivo.
2. La realizzazione di allevamenti intensivi è comunque subordinata alla predisposizione di idonei impianti per la depurazione, alla adozione di particolari tecniche di smaltimento dei rifiuti ed al controllo da parte dell'USL competente degli scarichi aereiformi, liquidi e solidi, con l'eventuale riciclaggio delle acque utilizzate qualora richiesto dall'Ufficio Sanitario.
3. La realizzazione dell'impianto deve rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
 - Dimensione minima del fondo:
 - ⇒ per allevamenti di bovini ed equini: 50.000 mq., con carico animale massimo ammissibile pari a 50 q.li/ha;
 - ⇒ per allevamenti di capi minori (ovini, caprini, ecc.): 20.000 mq., con carico animale massimo ammissibile pari a 50 q.li/ha.
 - Distanze delle vasche di accumulo, dei recinti di stabulazione, degli impianti zootecnici e relativi annessi:
 - da abitazioni di proprietà o ai servizi dell'azienda: 50,0 m.;
 - da confini di proprietà, da strade vicinali e comunali esistenti e/o previste : 20,0 m.;
 - da abitazioni isolate e da edifici a servizio di altra azienda: 200,0 m.;
 - da centri e nuclei abitati esistenti all'interno della zona agricola anche se non classificati come tali dallo strumento urbanistico generate (misurati dall'abitazione più vicina all'insediamento zootecnico): 400,0 m.;
 - da strade statali e provinciali esistenti e/o previste. 100,0 m.;
 - da fonti di captazione di acqua potabile ad uso privato: 50,0 m. a valle;
 - da fonti di captazione di acqua potabile ad uso pubblico: 300,0 m. a valle;
3. Le suddette distanze, con esclusione di quelle da fonti di captazione di acqua, pubbliche e private, possono essere ridotte fino al 50% per allevamenti non industriali con stalle di superficie non superiore a 200 mq. per allevamenti di suini e animali di bassa corte e mq. 500 per ovini, bovini, equini, considerati complessivamente assieme a quelli eventualmente già presenti, in caso di ampliamento o ristrutturazione di insediamenti esistenti. In ogni caso, le distanze minime sopra

indicate potranno essere aumentate per particolari esigenze inerenti la salvaguardia dell'interesse pubblico.

4. Negli allevamenti zootecnici di tipo industriale è consentita la costruzione di un alloggio di custodia con volume massimo di 500 mc.
5. Per le modalità di realizzazione degli annessi agricoli e degli edifici aziendali e residenziali valgono le prescrizioni previste per le zone agricole di cui al presente articolo.
6. Per le modalità di realizzazione delle strutture di allevamento si deve far riferimento a quanto indicato nel D.M. 19.04.1999 "Codice di buona pratica agricola" e a tutte le altre norme edilizie e sanitarie vigenti.

x.d) sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato

- NO**
- P. Trattoria*
1. La sottozona "E4/P" comprende un particolare gruppo di aree in posizione baricentrica lungo il collegamento stradale Troia-Foggia (S.S. 546), ad alto interesse agricolo, naturalistico e culturale, per la presenza dei due tratturi storici n. 32 (Foggia-Camporeale) e n. 33 (Foggia-Incoronata), delle aree archeologiche di Vaccareccia e Muro Rotto, di alcune tradizionali e antiche masserie, dell'ex Scuola-Agraria, nonché delle zone di interesse ambientale tutelate dal PUTT (boschi, zona faunistica protetta F1 "Tavemazza" in località Monte Castellaccio).
 2. Tali aree sono destinate ad attività agricole tradizionali; riforestazione; allevamenti equini; attrezzature sportive, ricreative, culturali e scolastiche di proprietà privata e pubblica (come centri formativi di interesse sovracomunale organizzati a "campus" con foresteria e mensa interne, per addetti al settore agricolo, archeologico, culturale ed ambientale; campi scuola/cantieri di scavo/campi sperimentali in accordo con scuole superiori, corsi universitari o parauniversitari di formazione e specializzazione); agriturismo; verde attrezzato per lo sport, la sosta e la ricreazione; parcheggi; piccole attività commerciali ed artigianali ed attività di servizio di supporto agli utenti delle strutture ed al turismo (archeologico, enogastronomico, rurale, ecc.), campi da golf. Non sono consentite in tale sottozona attività zootecniche intensive - ad eccezione di quella equina -, magazzini e depositi, industrie di trasformazione, serre permanenti, attività estrattive e depositi a cielo aperto.
 3. Per le modalità di intervento sugli edifici esistenti a destinazione agricola o per la realizzazione di nuovi edifici a destinazione agricola valgono le norme della zona E1/T e le norme generali di cui al presente articolo.
 4. Per le modalità di realizzazione dei nuovi edifici a destinazione non agricola valgono i seguenti parametri edilizi:
 H max: 7,50 m.
 N. piani: 2
 La cubatura sarà quella ritenuta idonea per il tipo di intervento proposto.

x.e) sottozona "E5/F": area per riforestazione e difesa dei pendii

1. La sottozona "E5/F" comprende tutte le aree agricole a ridosso del centro abitato, lungo i pendii, destinate ad interventi di riforestazione, di salvaguardia ambientale, ad attività agricole e forestali che non modifichino gli equilibri idrogeologici del suolo; a verde attrezzato per la sosta, lo svago e lo sport all'aperto; non sono assolutamente ammesse attività zootecniche, serre permanenti, depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze; è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, equestri o ciclabili, la costruzione di attrezzature per la sosta (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili simili) e di annessi agricoli a basso impatto e con materiali naturali; il consolidamento di scarpate e terrapieni con tecnologie possibilmente a basso impatto ambientale, con preferenza per i sistemi di ingegneria naturalistica; parcheggi; aree per manifestazioni temporanee tipo mercatini all'aperto; cavee.
2. Le zone E5/F sono inedificabili.
3. Per gli eventuali edifici esistenti sulle aree inedificabili sono consentiti solo interventi di:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro e risanamento conservativo.
4. Qualsiasi intervento nella sottozona "E5/F" è soggetto alla preventiva redazione di un Piano Particolareggiato dei pendii di iniziativa pubblica esteso almeno ad un versante.

Si segnalano delle interferenze tra il cavidotto di connessione ed aree soggette al vincolo di idrogeologico. Nelle NTA, all'art.27 c. 1, lett.a si riporta che:

"Nelle zone assoggettate a vincolo idrogeologico valgono le procedure e le norme di cui al R.D. n.3267/1923 e successivo regolamento di attuazione R.D. n.1126/1926. Qualsiasi intervento di trasformazione del suolo è subordinato ad autorizzazione da parte della Regione, su parere vincolante dell'Autorità Forestale competente."

Si precisa che la localizzazione dell'impianto in area agricola è conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.. Tale decreto dispone infatti (art. 12 c. 7) che:

"Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. "

Gli impianti cui si riferisce il comma citato sono, alla lettera c) dell'art. 2, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili tra le quali rientra l'energia eolica.

5 CONCLUSIONE


La localizzazione dell'impianto in area agricola è conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i..

Tale decreto dispone infatti (art. 12) che *"Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici."*

Gli impianti cui si riferisce il comma citato sono, alla lettera c), *gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili* tra le quali è annoverata la fonte eolica.

Si conclude che la localizzazione delle opere è compatibile con le previsioni sia del vigente PRG del Comune di Biccari (FG), che del PUG di Troia (FG).

INQUADRAMENTO SU ZONIZZAZIONE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI BICCARI (FG) IN SCALA 1:20.000 SU BASE IGM DI UN PARCO EOLICO COSTITUITO DA 9 WTG DA 6,2 MW UBICATO IN AGRO DI BICCARI (FG) E TROIA (FG)



Legenda

- WTG
- Elettrodotto
- ▣ Fondazioni
- ▣ Piazzola permanente
- ▣ Piazzola temporanea
- ▣ Slarghi
- Ampliamento SE Terna
- ▣ Area pertinenziale
- ▣ Opere elettriche
- Area spazzata dal rotore
- ▣ Cabina di sezionamento
- ▣ CS1
- ▣ CS2
- SSE Utente
- ▣ SSE
- ▣ Strada
- ▣ Strade esistenti da adeguare
- ▣ Strade permanenti nuova realizzazione
- ▣ Strade temporanee di cantiere




Fig.- Stralcio del P.R.G. di Biccari (in evidenza le WTG di progetto)




Fig. - Stralcio del P.U.G. di Troia in evidenza le opere di progetto